

# COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle  
macro-azioni di miglioramento  
(Common Assessment Framework)

30 settembre 2016

## ***2) Rivisitazione sistema delle partecipate***

### *Al via il riassetto delle partecipate (\*)*

Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre è stato pubblicato il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 settembre scorso.

Il provvedimento mira alla semplificazione e razionalizzazione delle regole vigenti in materia, attraverso il riordino delle disposizioni normative e la formazione di una disciplina organica, valorizzando i principi (alcuni di derivazione comunitaria) posti a tutela della concorrenza e della trasparenza dell'azione amministrativa.

La scelta di costituire società a partecipazione pubblica o quella di acquisire partecipazioni societarie sarà quindi limitata, senza possibilità per le P.A. di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere partecipazioni, anche minoritarie in tali società.

Il primo adempimento per gli enti - da effettuare con delibera consiliare entro il 23 marzo 2017 - è costituito dalla revisione straordinaria delle partecipazioni.

Nei prossimi sei mesi si assisterà pertanto ad una vera rivoluzione, che porterà ad un complessivo riassetto delle società partecipate, con interventi di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, interventi che interesseranno le circa 4.700 società degli enti territoriali, di cui 1.700 svolgono attività di servizio pubblico, mentre 3.000 si occupano di attività strumentali.

(\*) tratto da "GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE", News n. 32 del 9/09/2016

Per completezza d'informazione, si accludono interessanti commenti dello Studio Delfino (**all.n.1**).

*Gruppo A.M.A.G.  
AMAG Mobilità S.p.A.*

Si richiama integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti la società. Con propria deliberazione n.247 del 20/09/2016, la Giunta comunale ha deciso di:

1. TRASFERIRE, al fine di superare la concomitanza di criticità manutentive che rende non disponibile un parte rilevante del parco mezzi corrente, e assicurare così con la massima urgenza la completa attivazione del servizio di trasporto secondo quanto previsto dai vigenti Contratti di Servizio ed allegati Programmi di Esercizio, la somma di €.96.000,00 ad AMAG Mobilità S.p.A attuale affittuaria del Servizio di Trasporto Pubblico Locale

2. PRELEVARE la suddetta somma pari ad €. 96.000,00 in quanto spesa non prevista, dal fondo di riserva, verificatane la disponibilità al capitolo 110020402 “Trasferimenti a terzi a garanzia del trasporto pubblico locale”;

3. RICHIEDERE, secondo la vigente normativa, l’ammissione alla massa creditizia passiva di ATM – Azienda Trasporti e Mobilità in liquidazione (dichiarata fallita il 18.07.2016) relativamente alla suddetta somma di €. 96.000,00.

Nella premessa del suddetto atto è stato specificato che “con nota del 17.09.2016, AMAG Mobilità S.p.A. comunicava l’impossibilità di attuare il servizio invernale previsto, essendosi verificata la concomitanza di criticità manutentive che rende non disponibile una rilevante parte del parco mezzi corrente, ed indicava, quale unica immediata possibilità operativa, al fine di superare tale criticità e assicurare la piena attivazione del servizio, la messa a disposizione da parte del Comune di Alessandria di *una somma straordinaria di €. 96.000, di cui circa 76.000 € occorrenti per il noleggio temporaneo di almeno 10 mezzi, fino al 31.12.2016, e € 20.000 per la realizzazione di importanti interventi manutentivi straordinari*”.

*Argent.AL. s.r.l.*

Come già evidenziato nel contesto di report precedenti, a cui si rinvia, con determinazione dirigenziale n. 1407 del 07/07/2016 veniva approvato il secondo avviso d’asta pubblica per la cessione della residua quota (10%) di partecipazione del Comune di Alessandria nella società Argent.AL. s.r.l.. In data 06/09/2016, presso la Sala Giunta dell’Amministrazione Comunale, si è dato atto - in seduta pubblica - che nessun concorrente ha presentato, nei modi e nei tempi previsti, offerta per l’acquisto della quota ancora posseduta e si è proceduto a dichiarare deserta la gara.

Quanto sopra è specificato nel contesto della determinazione n. 2189 del 08/09/2016, con cui il Direttore delle Risorse Umane e Finanziarie ha provveduto ad impegnare e a liquidare la spesa (€ 200), a favore dell’Agenzia delle Entrate, per l’imposta di registro del verbale della suddetta seduta.

### **3) Riorganizzazione della “macchina” comunale**

Con propria deliberazione n. 242 del 14/09/2016, la Giunta comunale ha designato - senza oneri finanziari aggiuntivi - ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), il CSI Piemonte quale soggetto responsabile esterno per il trattamento dei dati personali della Città di Alessandria. Nel contesto della premessa del suddetto atto è specificato che “*considerato che in virtù dell’affidamento in convenzione dei servizi strumentali ICT al Consorzio CSI Piemonte lo stesso CSI Piemonte compie attività che comportano il trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari, così come definiti dall’art. 4, comma I, del citato Codice*”, è stata “*valutata idonea la garanzia fornita da CSI Piemonte rispetto alle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità, richieste dalla normativa per la tutela del trattamento dei dati, in relazione alle attività in oggetto*”.

Con successivo atto n.243 del 14/09/2016, l'Organo Esecutivo dell'Ente ha deliberato di *aderire all' "Accordo tra Enti consorziati al CSI Piemonte al software di rispettiva titolarità"*, con l'intento di disciplinare i reciproci diritti di utilizzabilità del software (di rispettiva titolarità e sviluppato, gestito e mantenuto nel tempo da CSI), in considerazione del fatto che tale software costituisce un valore da gestire in piena trasparenza e condivisione.

## **5) Piano di razionalizzazione della spesa**

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti l'oggetto, con propria determinazione n. 2300, del 20/09/2016, il Direttore delle Politiche Economiche, Abitative e Protezione Civile ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in finanza di progetto, alla società Manutencoop Facility Management S.p.A., della concessione della gestione e valorizzazione del patrimonio comunale.

*Novità per il MePA: arriva la trattativa diretta (\*)*

Il Consip, con un'apposita nota in data 06/08/2016, ha comunicato che «nell'ambito del MePA viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento. Oltre all'Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle P.A. potranno selezionare nel Carrello degli acquisti la "Trattativa Diretta", la quale si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico. Come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione). Viene indirizzata ad un unico fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

- affidamento diretto, con procedura negoziata (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016);
- procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di beni e servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di lavori di manutenzione (art. 63, D.Lgs. 50/2016)».

(\*) tratto da "GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE", News n. 34 del 23/09/2016

## 8) Documenti di Programmazione

### *Decreto Ministro Interno n. 134679/2016 - Adempimenti conseguenti*

Si richiama integralmente quanto contenuto nel contesto dei precedenti report riguardanti l'oggetto.

Con propria deliberazione n.234 del 07/09/2016 la Giunta comunale, condividendo la proposta avanzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, tenutasi in data 12/08/2016, ha incaricato il Segretario Generale del Comune di predisporre quanto necessario al Consiglio Comunale per adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 257 comma 2 del TUEL; contestualmente, ha dato mandato ai Direttori competenti di dare attuazione a quanto previsto nella deliberazione stessa.

### *Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016: utili approfondimenti e nuove opportunità di semplificazione*

Il Consiglio dell'ANAC, con delibera n. 831 del 03/08/2016, ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, il cui schema preliminare già era stato approvato il 18/05/2016 (per completezza d'informazione, si acclude un'interessante nota - **all.n.2** - di Emanuele Barbagallo - Sistema Susio s.r.l.).

Se l'aggiornamento 2015 aveva rappresentato una "correzione di rotta" del precedente PNA (approvato dall'allora CIVIT ma redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica), con il PNA 2016 l'ANAC ha avuto modo di dare la propria impronta rispetto al tema e meglio approfondire alcuni aspetti "cardine". Alcune modifiche si sono rivelate necessarie anche per tenere conto dell'evoluzione normativa, soprattutto con riferimento a due decreti legislativi significativamente impattanti sulle strategie della prevenzione della corruzione, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (il c.d. "FOIA", dall'acronimo inglese Freedom of Information Act) e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha riscritto il Codice dei contratti pubblici.

Nel contesto dell'atto de quo l'Autorità rimarca anche come, a fronte della soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il PTPC debba contenere al proprio interno le soluzioni organizzative che ogni ente reputa idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. A tal proposito, si acclude (**all.n.3**) la determinazione n. 2432 del 29/09/2016 con cui l'RPC del Comune ha preso atto dei nominativi dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

In data 30/09/2016 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione n. 90, ad oggetto "Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 - Presentazione al Consiglio Comunale"



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 1*  
*Analisi CAF – Approfondimento a settembre*

30 settembre 2016

Centro Stampa Comunale

## **ENTRA IN VIGORE IL T.U. PARTECIPATE:**

### **SCATTA SUBITO UN NUOVO ADEMPIMENTO**

Entra in vigore domani, 23 settembre 2016, il nuovo Testo Unico sulle società partecipate dagli enti locali, di cui D. Lgs. n. 175/2016 attuativo della Legge delega n. 124/2015. Primo adempimento per tutti gli enti locali, anche quelli privi di partecipazioni, è la preparazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, come previsto dall'art. 24 della stessa norma. L'approvazione in Consiglio dovrà avvenire entro il 23 marzo 2017 (a sei mesi dall'entrata in vigore della norma).

#### **D. Lgs. n. 175/2016**

##### **Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni**

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

#### Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

## **D. LGS. N.50/2016: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE**

L'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato ieri, sul proprio sito, il [comunicato del Presidente del 03 agosto 2016](#), relativo all'applicazione dell'art. 192 del Codice dei Contratti in materia di affidamenti diretti alle società in house.

In particolare, l'Anac ha specificato che, nelle more dell'emanazione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, *“l'affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione”*. L'iscrizione nell'elenco ha infatti efficacia costitutiva e non dichiarativa e presuppone l'adozione da parte di ANAC dei requisiti di iscrizione, previa analisi dell'impatto sulla normativa del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

© Delfino & Partners spa – 08.09.2016

### **DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50**

#### **Art. 5**

(Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei

servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la misura alternativa basata sull'attivita', quali i costi, non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu' pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita' e' credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di societa' miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

## Art. 192

### (Regime speciale degli affidamenti in house)

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalita' e i criteri che l'Autorita' definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilita', di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

## **CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO: LIMITI E CONDIZIONI OPERATIVE SECONDO L'AGCM**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il [parere n. AS1293](#), ha confermato la sussistenza del controllo analogo congiunto, su un organismo partecipato in house, al verificarsi di “*tutte le condizioni previste dall'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 5, commi 4 e 5, D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, vale a dire che:*

*i) gli organi decisionali dell'organismo controllato siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero siano formati tra soggetti che possono rappresentare tutti i soci pubblici partecipanti;*

*ii) i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato;*

*iii) l'organismo controllato non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.”*

Tuttavia, nell'analisi di un caso specifico, l'Autorità ha chiarito come, ai fini della sussistenza di detto controllo analogo congiunto, sia necessario che lo statuto definisca maggioranze qualificate, almeno per le deliberazioni più importanti degli organi sociali, in quanto l'utilizzo della maggioranza assoluta “*non è sufficiente almeno in relazione alle vicende importanti ed essenziali nella vita della società, ovvero, nel caso di un'impresa affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al piano industriale, all'approvazione della carta dei servizi e al contratto di servizio. (...) Infatti, il Consiglio di Stato ha esplicitamente affermato che l'esistenza del controllo analogo congiunto necessario per consentire una aggiudicazione “in-house” ad una società “non può fondarsi soltanto sul potere di controllo dell'autorità pubblica che detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale dell'entità in questione, e ciò perché, in caso contrario, verrebbe svuotata di significato la nozione stessa di controllo congiunto”* .

Inoltre, vengono individuati ulteriori fattori discriminanti:

- nell'eventuale scarsa rappresentatività dei soci pubblici all'interno degli organi sociali;

- nell'esistenza di possibili caratteristiche di funzionamento della società che limitino i poteri inibitori, vincolanti e di indirizzo dei soci nei confronti del CdA.

## **VERIFICA DEBITI/CREDITI PARTECIPATE:**

### **SI FA ANCHE CON LE SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE**

La deliberazione n. 150/2016 PRSP della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo ribadisce come la nota informativa attestante i rapporti di credito/ debito tra enti e organismi partecipati, da predisporre ai sensi della lett. j) c. 6 art. 11 del D. Lgs. 118/2011, debba essere effettuata anche nei confronti delle società in liquidazione. Nella suddetta deliberazione, i giudici contabili evidenziano altresì come la doppia asseverazione della nota, richiesta sia agli organi di controllo dell'ente che a quelli della partecipata, rientri nel principio di leale collaborazione tra le parti; di seguito si riporta stralcio della deliberazione: *“l'indisponibilità mostrata da quest'ultimo organo (revisori della partecipata) a fornire informazioni utili alla ricostruzione dei suddetti rapporti debitori e creditori in mancanza dei dati ufficiali del bilancio societario 2015 ..... non appare comportamento rispondente agli impliciti doveri di leale collaborazione che il legislatore ha inteso rafforzare laddove ha previsto l'obbligo della doppia asseverazione .....; obbligo che si applica anche alle società in liquidazione come chiarito dalla deliberazione di questa Sezione n. 394/2013/PAR. L'attività di verifica dell'organo di revisione della società a partecipazione pubblica, investito del suddetto compito, appare peraltro conforme al ruolo istituzionale ricoperto che, come noto, comprende l'onere di verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, da intendersi non limitato al mero controllo formale dei dati contabili ma necessariamente esteso alla valutazione sostanziale di comportamenti, situazione e atti comunque ricollegabili non solo al dato formale di bilancio, ma all'attività concretamente posta in essere dalla società revisionata”*.

## **IL RICORSO A SOCIETA' PARTECIPATA RICHIEDE**

### **UN MONITORAGGIO COSTANTE DEGLI EQUILIBRI DA PARTE DELL'ENTE SOCIO**

Nella recente deliberazione n. 224/2016 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, i giudici contabili hanno ribadito l'importanza di avviare e mantenere, da parte degli enti locali soci, un controllo costante degli equilibri economici, patrimoniali e finanziari delle società partecipate: *“la responsabilità dell'andamento economico-patrimoniale, nonché finanziario, di una società partecipata da un ente locale va condivisa con il socio, sia in relazione alla programmazione iniziale del piano economico-finanziario che all'attività successivamente svolta. Ogni volta che un'amministrazione pubblica ricorre a soggetti terzi per raggiungere i propri fini (in necessaria coerenza alla missione istituzionale, come richiesto dall'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, ribadito, in generale, dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007), si impongono particolari cautele al fine di garantire l'applicazione dei generali principi di buon andamento (art. 97 Costituzione e art. 1 legge 7 agosto 1900, n. 241), che debbono caratterizzare ogni esercizio di funzioni o erogazione di servizi. Queste ultime vanno osservate non solo in sede costitutiva (con l'individuazione di un'adeguata dotazione patrimoniale), ma anche in fase esecutiva (con la stipula di un congruo contratto di servizio).”*

*La scelta dello strumento societario, da parte di un ente territoriale, impone di conseguire, se non utili, quantomeno un equilibrio di bilancio che non arrechi danno economico all'ente socio. Un'errata impostazione del piano economico-finanziario, o un manchevole esercizio delle prerogative di controllo nell'esecuzione del contratto di servizio, possono determinare la lievitazione dei costi di produzione ed arrecare danno al patrimonio dell'ente socio (che, al momento della costituzione, vi ha apportato il capitale sociale). La strutturale incapacità della gestione caratteristica di coprire i costi della produzione si traduce, se protratta nel tempo, in una surrettizia copertura di passività attraverso il patrimonio netto, che viene sottratto alla sua destinazione fisiologica (fornire garanzia all'organizzazione) e destinato alla copertura ordinaria dei costi gestionali (che dovrebbero, invece, trovare ristoro nel ciclo della produzione). La progressiva erosione del patrimonio può essere utilizzata per dilazionare nel tempo l'intervento degli enti pubblici soci, fino al momento in cui sarà necessario coprire le perdite (causa azzeramento del patrimonio aziendale) o adottare altre, più drastiche, decisioni.”*

Le suddette indicazioni assumono ancora più rilevanza alla luce dei prossimi adempimenti previsti dal D. Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle partecipate, in vigore da venerdì prossimo), in particolare per quanto riguarda la conduzione della Revisione straordinaria delle partecipazioni, da completarsi entro il 23 marzo 2017.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 2*  
*Analisi CAF – Approfondimento a settembre*

30 settembre 2016

Centro Stampa Comunale

## **Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016: utili approfondimenti e nuove opportunità di semplificazione**

di Emanuele Barbagallo - Sistema Susio s.r.l.

11/09/2016

È stato approvato in via definitiva dal Consiglio dell'ANAC (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) il **Piano Nazionale Anticorruzione 2016**, il cui schema preliminare già era stato approvato il 18 maggio 2016. In questo lasso di tempo, con un innovativo iter di approvazione, il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica aperta, al fine di rilevare eventuali osservazioni e proposte di integrazione. Sono stati coinvolti in tale consultazione 52 soggetti istituzionali nazionali e internazionali e sono pervenuti complessivamente 48 contributi da parte di regioni, enti locali, enti del servizio sanitario nazionale, enti pubblici, società, ordini professionali, associazioni, dipendenti pubblici, soggetti privati. Tali osservazioni e suggerimenti sono stati valutati e, in alcuni casi, hanno portato ad emendare e integrare il testo finale del PNA, che è stato infine inviato, per il parere previsto, al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali.

Se l'Aggiornamento 2015 aveva rappresentato una "correzione di rotta" del precedente PNA (approvato dall'allora CIVIT ma steso dal Dipartimento della Funzione Pubblica), con il PNA 2016 l'ANAC ha avuto modo di dare la propria impronta rispetto al tema e meglio approfondire alcuni aspetti "cardine". Alcune modifiche si sono rivelate necessarie anche per tenere conto dell'evoluzione normativa, soprattutto con riferimento a due decreti legislativi significativamente impattanti sulle strategie della prevenzione della corruzione, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (il c.d. "FOIA", dall'acronimo inglese Freedom of Information Act) e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha riscritto il Codice dei contratti pubblici.

Partendo come nel 2015 dall'analisi dei PTPC pubblicati dagli enti e dalle criticità in essi più ricorrenti e tenendo conto della riforma costituzionale in atto, il PNA 2016 contempla una prima parte volta ad affrontare **problematiche trasversali** (trasparenza, gestione del rischio, ecc.) e alcuni **approfondimenti specifici**, focalizzati su alcune tipologie di amministrazioni (i piccoli comuni, le città metropolitane e gli ordini professionali – che, in questi anni, hanno mostrato maggiori problematiche nell'attuazione della L n. 190/2012 e su alcuni settori particolarmente esposti a fenomeni di corruzione - il governo del territorio, la tutela dei beni culturali e la sanità).

E' stato già affrontato in un precedente intervento il tema della **rotazione del personale**, sicuramente una delle misure con maggiore potenziale e impatto sull'organizzazione, sebbene purtroppo poco attuata nel concreto. Particolarmente interessanti paiono anche altri due aspetti.

Il primo è legato all'obiettivo, dichiarato fin da subito dall'ANAC, di fornire una sempre maggiore uniformità nella progettazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, attraverso spunti, schematizzazioni, esempi concreti e i più strutturati approfondimenti; l'Autorità è infatti

consapevole delle difficoltà rispetto a tali approcci ma intende garantire l'autonomia organizzativa delle amministrazioni, non imponendo mai soluzioni uniformi, che finirebbero per calarsi in modo innaturale nelle diverse realtà organizzative, smentendo l'approccio della auspicata contestualizzazione. Il PNA deve quindi essere considerato come spunto per i singoli enti che, partendo da esso, devono calarne i principi all'interno del proprio PTPC. L'Autorità rimarca anche come, a fronte della soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il PTPC debba contenere al proprio interno le soluzioni organizzative che ogni ente reputa idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

Il secondo aspetto, in tema di esternalizzazioni, è legato al timore dell'ANAC rispetto al fatto che attraverso questi processi si tenda a trascurare l'aspetto della integrità e della trasparenza, in modo assolutamente dissonante con la ratio di tutta la normativa dalla L. n. 190/2012 in poi; è pertanto opportuno che le amministrazioni valutino, costituendo nuovi enti o rispetto a quelli in essere, se la forma privatistica sia adeguata alla garanzia dell'imparzialità e della trasparenza delle funzioni affidate e, in caso di valutazione negativa e in assenza di altri correttivi possibili, procedano alla "reinternalizzazione" dei compiti. Nei processi di esternalizzazione, insomma, non vi deve mai essere una sostanziale elusione delle procedure e delle misure preventive progettate e attuate nell'ente cedente.

L'approfondimento rispetto ai piccoli comuni (cioè con meno di 15.000 abitanti) rappresenta senz'altro il più innovativo dei focus presenti nel PNA 2016; si tratta infatti di enti che presentano molto spesso difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza – in ragione della esigua struttura - e che sono stati più coinvolti dalla riforma istituzionale in termini di obbligo ad aggregarsi o entrare in una unione. A tal fine l'ANAC ha ritenuto opportuno fornire elementi e interpretazioni che consentano di "garantire idoneità di risorse e mezzi e assicurare una risposta alla corruzione non solo locale ma più propriamente territoriale e unitaria".

Le unioni di comuni, in quanto ente, sono tenute ad approvare un proprio PTPC con riferimento alle funzioni trasferite loro dai comuni aderenti, così come devono farlo i singoli comuni, per le funzioni non trasferite; un primo possibile elemento di semplificazione è la possibilità che l'unione predisponga un unico PTPC distinguendo, in applicazione del criterio dell'esercizio, tra funzioni svolte direttamente dall'unione e funzioni rimaste in capo ai singoli comuni. Per le funzioni svolte direttamente dall'unione, questa curerà la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del PTPC e delle misure organizzative in esso contenute.

Per le funzioni rimaste in capo ai singoli comuni, se lo statuto dell'unione prevede la gestione associata della funzione di prevenzione della corruzione (come obbligatorio per i comuni inferiori alle soglie demografiche stabilite dalla legge), il PTPC dell'unione potrà contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni - ferma restando ovviamente la responsabilità diretta per l'attuazione delle misure di prevenzione in capo a questi ultimi; in alternativa, ciascun ente potrà continuare a predisporre il proprio PTPC, rinviando al PTPC dell'unione per le sole parti comuni (ad esempio, l'analisi del contesto esterno). Nel caso di associazione della funzione di prevenzione della corruzione e attribuzione all'unione della competenza a redigere un unico PTPC anche per le funzioni non trasferite, il PTPC dell'unione svolge le proprie funzioni anche per i comuni

associati (avvalendosi però di un referente in ciascun comune); nell'altro caso, ciascun ente è tenuto a nominare il proprio RPC con compiti di referente del RPC dell'unione per le funzioni ad essa attribuite.

In ogni caso, al RPC dell'unione può essere comunque attribuito il coordinamento complessivo rispetto alla programmazione e realizzazione di interventi formativi su tali temi e all'analisi del contesto esterno, funzionale alla predisposizione dei PTPC e in un'ottica, assolutamente sensata, di considerare come riferimento del contesto l'intero territorio dell'unione e mettendo a disposizione queste informazioni per i PTPC dei Comuni. In caso di convenzioni tra enti, invece, le sinergie possono riguardare solo iniziative per la formazione in materia di anticorruzione, l'analisi del contesto esterno e le misure di prevenzione relative alle funzioni aggregate ma, anche se la convenzione comprende la definizione in comune del PTPC, ogni comune deve comunque adottare il proprio.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 3*  
*Analisi CAF – Approfondimento a settembre*

30 settembre 2016

Centro Stampa Comunale



## CITTA' DI ALESSANDRIA

1602000000 - Direzione Segretario Generale  
SERVIZIO 1602010000 - SERVIZIO A SUPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

N° DETERMINAZIONE  2432	<b>OGGETTO:</b> Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 del Comune di Alessandria ; Presa d'atto nominativi responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
NUMERO PRATICA  7- Pratica N. 16020	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E		Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
S	Cap.	±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 29 settembre 2016



## CITTA' DI ALESSANDRIA

1602000000 - Direzione Segretario Generale  
SERVIZIO 1602010000 - SERVIZIO A SUPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

Det. n. 2432 / Pratica N. 16020 - 7

**Oggetto:** *Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 del Comune di Alessandria – Presa d'atto nominativi responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.*

### IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE, nella GURI n. 132 dell'8 giugno 2016, è stato pubblicato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, contenente la *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

#### PRESO ATTO CHE

il Governo ha ritenuto prioritario varare, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della L. n. 124/2016 ed a quasi quattro anni dalla Legge Anticorruzione (L. n. 190/2012), le disposizioni che cercano, da una parte, di rafforzare il diritto all'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione e, dall'altra, di schematizzare e semplificare, per quanto possibile, gli adempimenti a carico dei singoli Enti;

DATO ATTO, IN PARTICOLARE, CHE gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificati ed integrati dal succitato D.Lgs. n. 97/2016, sono aggiuntivi ed ulteriori rispetto ad altri obblighi di pubblicità previsti dalla legge;

RICHIAMATO, nello specifico, l'articolo 10 del D. Lgs. n. 97/2016 che modifica l'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 sopprimendo l'obbligo (a carico delle Amministrazioni pubbliche) della redazione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, sostituito con l'obbligo di indicazione, in un'apposita sezione del *Piano triennale per la prevenzione della corruzione*, dei *"responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati"* ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE il D. Lgs. n.33/2013 individua in modo chiaro competenze e adempimenti in capo ai diversi soggetti che a vario titolo operano nella pubblica Amministrazione, tanto che il comma 3 dell'art. 43 prevede che *"i dirigenti ... garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"*, mentre, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (cfr. nuovo comma 7 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 97/2016) ai sensi dell'art. 43, comma 1, *"svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente"*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 9 del D.P.R. n. 62/2013, che contiene il nuovo Codice di comportamento, in cui si dispone che *"il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche Amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione"*  
Determinazione Dirigenziale del 29 settembre 2016 n. 2432

*nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale", da cui si evince l'obbligo, per ciascun dipendente, della collaborazione al fine della pubblicazione dei dati esplicitati nella normativa de qua;*

PRESO ATTO CHE, nel suddetto articolo 10 del D. Lgs. n. 97/2016, viene inoltre specificato come la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisca un obiettivo strategico di ogni pubblica Amministrazione;

RICHIAMATA la propria direttiva prot. n. 1085 del 23/06/2016, a cui si rinvia integralmente, attinenti agli obblighi di pubblicazione e trasparenza inerente alla normativa de qua;

DATO ATTO CHE è stato pubblicato nella GURI n. 197 del 24 agosto 2016 il *Piano Nazionale Anticorruzione 2016*, predisposto dall'ANAC, atto d'indirizzo per tutte le Amministrazioni soggette all'obbligo di adottare misure di prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE la versione 2016 del suddetto Piano contiene peraltro importanti indicazioni di raccordo tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 e gli elementi di riferimento per la redazione del *Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019*, da adottare entro il prossimo 31 gennaio 2017;

PRESA VISIONE dei nominativi dei "responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, comunicati dai dirigenti e dai titolari di posizione organizzativa – come risulta dalle rispettive note agli atti di questa Segreteria;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre di tutti gli elementi necessari all'impostazione delle prossime azioni di aggiornamento dei propri strumenti di contrasto alla corruzione e di adempimento agli obblighi di trasparenza, comprendenti altresì l'indicazione - in un'apposita sezione del *Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019* (da redigersi in fase di predisposizione del medesimo documento ed entro i termini stabiliti dalla legge) - dei succitati nominativi dei "responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati";

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto;

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- la L. n. 190/2012 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.97/2016;
- il *Piano Nazionale Anticorruzione 2016*, predisposto dall'ANAC e pubblicato nella GURI n. 197 del 24 agosto 2016;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 41 del vigente Statuto comunale;

DATO ATTO che, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza;

VISTI i decreti sindacali;

#### **DETERMINA**

1. DI PRENDERE ATTO dei nominativi dei "responsabili della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, comunicati dai dirigenti e dai titolari di posizione

organizzativa – come risulta dalle rispettive note agli atti di questa Segreteria e che responsabile della loro pubblicazione è la dr.ssa Giovanna Nadia Minetti;

IL SEGRETARIO GENERALE  
DR. FABRIZIO PROIETTI

IL DIRETTORE PROIETTI FABRIZIO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 29 settembre 2016

**ATTESTAZIONI E VISTI**  
**SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.**

Il Responsabile del 1602000000 - SEGRETARIO GENERALE, Dott. Proietti Fabrizio, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 29 settembre 2016

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3091 il 30 settembre 2016 e per giorni 15**

**p. IL DIRETTORE  
Sig.ra Manuela Tocco**